



REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA

Ed. 4 del 08.01.2018



Indice

CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	3
<i>ART. 1 – Principi generali.</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 - Organi di giustizia sportiva.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3 – Nomina, composizione e funzioni Commissione Regionale:.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 - Commissione Federale di Giustizia: nomina, composizione e funzioni.....</i>	<i>5</i>
CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO.....	5
<i>ART. 5 – Principi e Doveri generali.</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società.</i>	<i>7</i>
<i>ART. 7 - Dichiarazioni lesive.</i>	<i>7</i>
<i>ART. 8 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.9 - Ulteriori ipotesi di responsabilità delle associazioni o società.....</i>	<i>7</i>
CAPO III – Sanzioni e Provvedimenti.	8
<i>ART. 10 – Sanzioni e Provvedimenti.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 11 - Sanzioni per le dichiarazioni lesive nei confronti della FIGT – ASNWG.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 12 - Sanzioni sportive.</i>	<i>9</i>
<i>ART. 13 – Sanzioni disciplinari.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 14 - Sospensione cautelare.</i>	<i>11</i>
<i>ART. 15 – Recidiva.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 16 - Esecuzione delle sanzioni sportive.</i>	<i>11</i>
CAPO IV – Norme procedurali.	12
<i>ART.17 – Disposizioni generali.</i>	<i>12</i>
<i>ART.18 – Termini di presentazione delle contestazioni e dei ricorsi avverso sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 19 – Impugnazioni delle decisioni di primo grado avverso sanzioni.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 20 - Termini di presentazione dei ricorsi avverso sanzioni.</i>	<i>13</i>
<i>ART. 21 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.</i>	<i>13</i>

CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

ART. 1 – Principi generali.

1.1 -Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati della Federazione Italiana Giochi Tattici - ASNWG di seguito indicata con la sigla “FIGT-ASNWG”, nonché

procedimenti derivanti dallo svolgimento di:

- attività ludico-sportiva Campionati Nazionali Pattuglia Lungo e Corto Raggio;
- attività associativa-formativa (Incontri amichevoli, Corsi di formazione ecc...);
- attività ludico-aggregativa (Coppa o Torneo Regionale o simili);
- attività promozionale (Fiere di settore, Feste ecc....).

Sono di competenza degli organi istituzionali indicati nel presente Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Federale.

1.2 - Nell’amministrare la giustizia sportiva la F.I.G.T. - ASNWG intende applicare le sanzioni stabilite dal presente Regolamento, non come strumento repressivo, ma nello spirito del recupero e del reinserimento.

1.3 - L’amministrazione della giustizia sportiva si attua attraverso la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di due (2) gradi di giudizio:

- 1° Grado Giudizio Regionale con la Commissione Regionale di Giustizia.
- 2° Grado Giudizio Federale con la Commissione Federale di Giustizia.

1.4 - Sarà sempre possibile ricorrere ai due gradi di giudizio (Regionale e Federale) ad esclusione dell’attività ludico - aggregativa (Coppa o Torneo Regionale o simili), dove si ricorrerà solo al 1° Grado dove sarà chiamata a decidere esclusivamente la Commissione Regionale di Giustizia.

1.5 Nella fase di Giudizio Regionale è garantita alle Affiliate e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento, che assicura:

- a) il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Federali (amministrativi, di giustizia e tecnici)
- b) l’osservanza dei principi derivanti dall’Ordinamento Sportivo;
- c) la tutela del gioco leale (fair play);
- d) la ferma opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione a scopo di lucro ed alla corruzione in ogni sua forma.
- e) l’adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping dettate dal CONI

1.6 - Nella fase di Giudizio Regionale, la violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

ART. 2 - Organi di giustizia sportiva.

2.1 - Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.

2.2 - Sono Organi di Giustizia Sportiva quelli indicati dall’[Art.15](#) comma 1 lett. c dello Statuto:

- a) Commissione Regionale di Giustizia;
- b) Commissione Federale di Giustizia;

2.3 - I componenti degli organi di giustizia non possono essere scelti tra soggetti estranei alla FIGT-ASNWG e devono:

- a) osservare i principi di imparzialità e terzietà;
- b) svolgere le proprie funzioni in piena autonomia; il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati;

c) possedere specifica professionalità.

2.4 - Il mandato dei componenti degli organi di giustizia sportiva federale ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione Federale di Giustizia il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

2.5 - I componenti gli organi di Giustizia Sportiva sono nominati dal Consiglio Regionale o Federale.

ART. 3 – Nomina, composizione e funzioni Commissione Regionale

3.1 - È compito del Consiglio Regionale nominare, prima dell'inizio di qualsiasi attività, i componenti della Commissione Regionale di Giustizia.

3.2 - Il numero dei membri rimarrà invariato fino alla sua decadenza temporale e verrà calcolato prendendo come riferimento il totale delle affiliazioni regionali al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina, in base al seguente criterio:

- Fino a 30 Affiliate saranno nominati cinque (5) membri, che potranno deliberare con la presenza di almeno tre (3) membri, la sua delibera è a maggioranza semplice.

- Oltre 30 Affiliate saranno nominati sette (7) membri, che potranno deliberare con la presenza di almeno cinque (5) membri, la sua delibera è a maggioranza semplice.

3.3 - La competenza decisionale della Commissione Regionale di Giustizia è legata a quella del Consiglio Regionale che la ha nominata, per cui in tutti i casi di decadenza il nuovo Consiglio Regionale provvederà alla nomina dei membri della nuova Commissione Regionale di Giustizia.

3.4 - Entro i tre (3) giorni successivi alla nomina, dovranno essere notificati via mail alla Segreteria Federale e alla Commissione Federale di Giustizia, le generalità, i recapiti telefonici e mail dei componenti della Commissione Regionale.

3.5 - Ove non risultino circostanze ostative, è compito del Direttivo Federale, provvedere alla ratifica della nomina. La ratifica od il suo rigetto sinteticamente motivato, dovranno pervenire al Comitato Regionale, entro e non oltre sette (7) giorni dalla notifica Regionale, decorso detto termine la nomina si dovrà considerare approvata per intercorso silenzio assenso.

3.6 - Dopo l'approvazione è compito del Consiglio Regionale mettere al corrente tutte le Affiliate Regionali dei nominativi che compongono la Commissione Regionale di Giustizia.

3.7 - La Commissione Regionale di Giustizia ha competenza territoriale e decide in prima istanza su:

- Ricorsi presentati dopo lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o di attività ludico-aggregative, che siano state oggetto di contestazione e successivo ricorso, compatibilmente con quanto stabilito dagli [Art.19](#) e [Art.21](#) del presente regolamento.
- - Comportamento tenuto da Affiliate e tesserati durante lo svolgimento dell'attività associativa, non compatibile con una serena e costruttiva vita associativa sociale.
- Gestione dell'immagine pubblica tenuta da Affiliate e tesserati, in relazione al rilascio di dichiarazioni verbali, video o scritte, rilasciate a social network, social forum o a mezzo stampa.
- Gestione del logo FIGT-ASNWG in modo improprio e non autorizzato dagli organi istituzionali periferici Regionali o Nazionali.

3.8 - La Commissione Regionale di Giustizia infligge o conferma le sanzioni sportive ed assume gli altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, previo accertamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Ha competenza in primo grado circa l'assegnazione della sanzione disciplinare del Richiamo.

3.9 - In assenza di specifiche norme nel presente Regolamento di Giustizia, gli organi

periferici, “Commissione Regionale di Giustizia”, rimetteranno le loro decisioni all’organo centrale, la “Commissione Federale di Giustizia”.

ART. 4 - Commissione Federale: nomina, composizione e funzioni.

4.1 - La Commissione Federale è nominata dal Consiglio Federale che ne deve pubblicare la sua composizione sul sito internet della Federazione entro i tre (3) giorni successivi alla nomina.

4.2 - Essa è composta nel suo totale da cinque (5) membri, a cui il Direttivo Federale assegnerà i rispettivi i ruoli:

- Un (1) Presidente;
- Due (2) Membri effettivi;
- Due (2) Membri supplenti

4.3 - Si ritiene validamente costituita e pronta a svolgere la propria funzione nell’amministrazione del Regolamento di Giustizia Sportiva con la presenza del Presidente e di almeno due (2) Componenti tra effettivi e supplenti, la sua delibera è a maggioranza semplice.

4.4 - La Commissione Federale di Giustizia esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni prese dalle Commissioni Regionali di Giustizia, nonché su tutte le altre materie ad essa demandate dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

4.5 - La Commissione Federale di Giustizia ha competenza funzionale, in grado unico, salvo il disposto disposto degli [Art. 9.2](#) e [Art. 16.4](#), in materia disciplinare ed antidoping.

4.6 - La Commissione Federale di Giustizia ha competenza su:

- Tutte le attività indicate dall’[Art.1.1](#) del presente regolamento, a carattere Nazionale, verificando la regolarità delle manifestazioni e deliberando su reclami e ricorsi validamente presentati dai responsabili delle Associazioni affiliate.
- Comportamento tenuto da Affiliate e tesserati durante lo svolgimento dell’attività associativa, non compatibile con una serena e costruttiva vita associativa sociale.
- Gestione dell’immagine pubblica tenuta da Affiliate e tesserati, in relazione al rilascio o di dichiarazioni verbali, video o scritte, rilasciate a social network, social forum o a mezzo stampa.
- Gestione del logo FIGT-ASNWG in modo improprio e non autorizzato dagli organi istituzionali periferici Regionali o Nazionali.

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO.

ART. 5 – Principi e doveri generali.

5.1 - FIGT-ASNWG è apolitica, senza fini di lucro, ed ha come finalità l’attività indicata dall’[Art.1.1](#) del presente Regolamento rivolta ai settori tecnici e formativi delle discipline del Soft Air, del Laser Tag e di tutte le discipline ludico sportive ad essa affini, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e delle norme dell’Ente di Promozione Sportiva cui essa è affiliata.

Finalità:

L’attività sportiva organizzata dalla FIGT-ASNWG tramite le proprie Associazioni affiliate o

a) Livello periferico dai Comitati Regionali è basata sulla fiducia e la correttezza dei partecipanti, mancando questi principi fondamentali e il rispetto per l’avversario e dei partecipanti, se ne tradiscono i valori e viene a mancare la caratteristica che contraddistingue un vero evento sportivo.

b) Qualità necessarie e imprescindibili, che necessitano in ogni Associazione affiliata ed in ogni Tesserato alla F.I.G.T. - ASNWG, per la buona riuscita dell’attività organizzata a livello Regionale o Nazionale, sono:

- Onestà;
 - Lealtà;
 - Spirito di collaborazione;
 - Rispetto per il prossimo.
- c) FIGT-ASNWG, si propone:
- di vivere le attività con distensione e amicizia.
 - di creare occasioni d'incontro fra Affiliate e Tesserati.
 - di affinare e sviluppare lo spirito collaborativo e d'interazione fra Affiliate e Tesserati.
 - di far acquisire sicurezza nelle proprie capacità personali ai propri Tesserati, sfruttando in senso ludico le difficoltà che l'attività sportiva propone.
- d) Ogni Associazione affiliata ed ogni Tesserato ad essa iscritto, devono per una serena e costruttiva partecipazione associativa rispettare i suoi organi periferici Regionali e Nazionali, con spirito collaborativo, nel rispetto delle normali regole che disciplinano il comune vivere sociale.
- e) Le Associazioni affiliate con i loro soci, rappresentano l'immagine pubblica di FIGT - ASNWG e pertanto sono tenute sempre a:
- Mantenere un atteggiamento responsabile, dignitoso e non lesivo del buon nome della Federazione e dei settori ad essa collegati.
 - Partecipare all'attività della Federazione collaborando, quando richiesto, con le altre Associazioni affiliate ed i loro tesserati, rendendosi partecipi per la buona riuscita e per la divulgazione e la promozione positiva dell'attività federativa nel sociale.
 - Previo preventivo parere favorevole scritto e vincolante degli organi periferici o centrali di FIGT-ASNWG, promuovere iniziative e progetti e/o organizzare manifestazioni nel settore sportivo, nel settore formativo e ludico amatoriale, al fine di far conoscere e incrementare l'attività sociale.
- f) Tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme Federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile alle attività indicate dall' [Art.1.1](#) del presente regolamento.
- 5.2** - FIGT-ASNWG, non accetta in modo risoluto, durante lo svolgimento dell'attività Nazionale o Regionale:
- Atteggiamenti violenti, anche verbali o non verbali, verso terze persone, proprietà altrui e animali.
 - Comportamenti di Affiliate o Soci a loro iscritti, non in linea con le "Norme di comportamento" espresse nell'[Art.5](#) del presente Regolamento, che saranno valutate disciplinarmente dagli organi Regionali o Nazionali competenti.
- 5.3** - Alle Associazioni affiliate e i loro tesserati, è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
- 5.4** - Le Associazioni, nella persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi di Giustizia, risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che a loro venissero richiesti.
- 5.5** - Qualsiasi tesserato, se convocato, è tenuto a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, salvo giustificato motivo, che non impedirà comunque il regolare svolgimento dei lavori della Commissione di Giustizia Regionale o Federale.
- 5.6** - L'attività ludico-sportiva e amatoriale associativa è disciplinata da Statuto e Regolamenti, pubblicati e scaricabili nell'AREA DOWNLOAD, del sito www.figt.it di libera consultazione nella "SEZIONE DOCUMENTI", nella "SEZIONE REGOLAMENTI" e nella "SEZIONE MODULISTICA", l'ignorare quanto disciplinato, non può essere invocato in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società.

6.1 - Nello svolgimento dell'attività ludico-sportiva, le Affiliate e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che ne provino il contrario. Le Associazioni sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività, salvo che ne provino il contrario.

6.2 - Nello svolgimento dell'attività ludico-sportiva, le Affiliate e i tesserati, possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 7 - Dichiarazioni lesive.

7.1 - Viene fatto divieto alle Affiliate ed ai Tesserati FIGT-ASNWG, di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi offensivi, denigratori e/o accuse infamatorie, lesive della reputazione di Affiliate e tesserati, o di organismi operanti nell'ambito FIGT-ASNWG o verso terzi estranei ad essa.

7.2 - Le Affiliate sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro Tesserati, siano essi Dirigenti, Atleti o sostenitori ai sensi dell' [Art. 6](#).

7.3 - L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato.

7.4 - La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

ART. 8 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.

8.1 - Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una manifestazione ludico-sportiva e non ludico-sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica o sul rendimento tattico, costituisce illecito sportivo.

8.2 - Le associazioni o le società, i loro dirigenti ed i soci tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al precedente comma 1, ne sono responsabili.

8.3 - I dirigenti ed i soci tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore alla diffida con inibizione temporanea per un periodo minimo di 2 mesi ([Art.13.1](#)).

8.4 - In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della manifestazione ludico-sportiva e non ludico-sportiva è stato alterato, oppure se un qualsiasi vantaggio è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

8.5 - I Dirigenti ed i soci tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con associazioni, società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il Consiglio Federale.

ART.9 - Ulteriori ipotesi di responsabilità delle associazioni o società.

9.1 - Le associazioni e le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del regolare espletamento di tutte le formalità relative alla comunicazione alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti dello svolgimento di qualsiasi tipo di attività ufficiale, sia essa ludico-sportiva o aggregativa, sul proprio campo di gioco. La mancata ottemperanza di detto obbligo nei riguardi della forza pubblica, comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle eventuali sanzioni.

9.2 - Le associazioni e le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, anche se commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di

responsabilità è superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta a cura della Commissione competente e/o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e/o lo ha ignorato.

CAPO III – Sanzioni e Provvedimenti.

ART. 10 – Sanzioni e Provvedimenti.

10.1 - Le sanzioni irrogabili dagli Organi di Giustizia Sportiva nei confronti delle associazioni affiliate e/o di loro singoli tesserati si dividono in Sanzioni Sportive e Sanzioni Disciplinari e sono fra loro cumulabili:

- **Sanzioni Sportive.** Si definiscono Sanzioni Sportive, siano esse previste dal presente Regolamento o dai rispettivi Regolamenti di Gioco ivi richiamati, tutte le sanzioni irrogabili ai partecipanti a seguito di Infrazioni tecniche e/o comportamentali, commesse durante lo svolgimento di manifestazioni dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o delle attività ludico-aggregative.
- **Sanzioni Disciplinari:** Si definiscono Sanzioni Disciplinari tutte le sanzioni irrogabili a seguito della violazione di disposizioni dello Statuto Federale o dei Regolamenti Federali; esse sono analiticamente indicate all'[Art.13](#) del presente Regolamento. Rientrano nel novero delle sanzioni disciplinari anche quelle previste dall'[Art.11](#) del presente Regolamento, nonché le ipotesi disciplinate dall'[Art. 6.1 lett. "c", "e"](#), dello Statuto Federale.

10.2 - I provvedimenti che possono essere adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, ove ricorrano gli estremi di cui agli articoli [Art.10.3](#) e [10.4](#), consistono nella facoltà loro riconosciuta di poter annullare qualsiasi manifestazione sportiva ludico-sportiva, preventivamente o successivamente al suo svolgimento ordinarne la ripetizione od il rinvio ove ciò risulti possibile od opportuno; ordinarne l'effettuazione alla data stabilita.

10.3 - Al verificarsi, nel corso di una manifestazione dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o di attività ludico aggregative (altre tipologie di gioco), di fatti che per la loro natura, non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici da parte dello Staff Arbitrale e/o dell'Organizzazione (nel caso di applicazione di eventuali sanzioni di gioco in sede di compilazione della classifica finale della gara), spetta agli Organi di Giustizia sportiva, nei termini previsti dal presente Regolamento, stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della manifestazione. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: dichiarare la regolarità della manifestazione ludico-sportiva, con il risultato conseguito sul campo salvo ogni altra sanzione disciplinare; con la locuzione "risultato conseguito sul campo" si intende il punteggio finale attribuito ad ogni squadra partecipante, comprensivo delle eventuali decurtazioni di punti derivanti dall'applicazione di sanzioni di gioco comminate dallo Staff Arbitrale durante lo svolgimento della gara.

infliggere la sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione ludico-sportiva, a carico di una o più squadre; in tal caso, applicate le conseguenti variazioni alla classifica, la manifestazione verrà comunque dichiarata regolare.

dichiarare la manifestazione ludico-sportiva, irregolare ed ordinarne la ripetizione, ove ciò risulti tecnicamente e logisticamente possibile; in caso di impossibilità di ripetizione della manifestazione giudicata irregolare, gli Organi di Giustizia Sportiva competenti provvederanno al suo annullamento.

10.4 - Al di fuori dei casi sopra indicati, gli Organi di giustizia sportiva devono intervenire quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, giudicate tali da:

- poter compromettere od aver compromesso il regolare svolgimento di una manifestazione di cui all'[Art. 1.1](#) del presente Regolamento.

- sconsigliarne l'eventuale rinvio.

In dette circostanze gli Organi di Giustizia sportiva possono disporre:

- a) l'annullamento della gara;
- b) la ripetizione della manifestazione in nuova data e/o nuovo luogo, tenuto conto delle disposizioni contenute nei vari Regolamenti di Gioco ed ove tecnicamente e logisticamente possibile;
- c) l'effettuazione della manifestazione alla data stabilita, sia nel luogo originariamente previsto sia in eventuale nuova ubicazione proposta dall'organizzazione e giudicata idonea.

10.5 – Nei casi descritti dall'Art.10.4 l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva avverrà, in base alle concrete esigenze e circostanze del caso:

- preventivamente allo svolgimento della manifestazione di cui all'Art. 1.1 del presente Regolamento di propria spontanea Iniziativa, in casi di eccezionale gravità e consultata comunque l'Organizzazione dell'evento ed il Consiglio Regionale territorialmente competente;
- preventivamente allo svolgimento della manifestazione, se chiamati in causa dagli Organizzatori e/o dai partecipanti all'evento, a mezzo istanza inviata al Consiglio Regionale territorialmente competente via posta elettronica.
- successivamente allo svolgimento della manifestazione ludico-sportiva, se chiamati in causa dagli interessati ricorrendo nei modi e nei termini previsti dal Capo IV del presente Regolamento.

ART. 11 - Sanzioni per dichiarazioni lesive nei confronti di FIGT-ASNWG

11.1 - Dichiarazioni lesive dirette o indirette, alla reputazione, la credibilità, o il prestigio nel suo complesso di FIGT– ASNWG, di uno specifico organo centrale o periferico, sono disciplinate dall' Art.13 del

presente Regolamento. Nella determinazione dell'entità della sanzione la Commissione di Giustizia giudicante valuta la gravità delle dichiarazioni e l'idoneità delle stesse ad arrecare danno alla FIGT– ASNWG, anche in relazione al soggetto da cui provengono e dell'oggettivo contesto.

11.2 - Nel caso in cui la dichiarazione è rilasciata da un Dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza dell'Associazione affiliata, la sanzione è aumentata.

11.3 - Se la dichiarazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o sia, comunque volta a negare la regolarità delle manifestazioni di cui all' Art. 1.1 del presente Regolamento, l'imparzialità e/o la correttezza delle decisioni prese dallo staff arbitrale durante la gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata.

11.4- Le associazioni e le società di appartenenza sono punite, ai sensi dell'Art.6, con una sanzione pari a quella applicata all'autore materiale delle dichiarazioni.

ART. 12 - Sanzioni sportive.

12.1- Le Sanzioni Sportive irrogabili nei confronti delle Affiliate o ai singoli tesserati si distinguono in:

a) Sanzioni sportive propriamente dette:

- squalifica dalla manifestazione dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o dell'attività ludico-aggregativa ;
- divieto di partecipazione ad una o più manifestazioni successive nei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio di riferimento;
- il divieto di partecipazione che si dimostri inefficace, può essere fatto scontare, in tutto o in parte, nel Campionato seguente;

- penalizzazione di uno o più punti in Classifica Regionale; la penalizzazione sul punteggio, che si dimostri inefficace nel Campionato in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nel Campionato seguente;
- esclusione dal Campionato Regionale di riferimento e/o da qualsiasi altra competizione organizzata sotto l'egida FIGT-ASNWG;
- retrocessione all'ultimo posto in Classifica del campionato;
- non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di "Campione Regionale"
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione alle fasi finali dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio .

b) Sanzioni tecniche di gioco:

-Per quanto attiene la casistica tecnica o comportamentale per la quale è prevista la assegnazione di una sanzione di tecnica di gioco a carico del singolo giocatore e/o dell'intera squadra si rinvia ai relativi Regolamenti di gioco vigenti al momento dell'illecito.

12.2 - Le sanzioni sportive di cui al presente articolo sono fra loro cumulabili. Resta comunque operativo anche il disposto dell' [Art.10.1](#) del presente Regolamento.

12.3 - L'associazione ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una manifestazione o che ne abbia impedito il suo regolare svolgimento, è punita con la squalifica dalla manifestazione stessa e con l'attribuzione di 15 punti negativi nella Classifica del campionato Regionale di riferimento,

fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'[Art. 5 comma 1](#)

12.4 - La sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione può essere inflitta alle associazioni interessate quando la responsabilità dei fatti di cui dal precedente [Art. 12.3](#) risulti certa.

12.5 - Per quanto attiene la casistica tecnica e comportamentale per la quale è prevista la sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione a carico del singolo giocatore e/o dell'intera squadra, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai relativi Regolamenti di Gioco vigenti al momento dell'illecito.

12.6 - La sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione è inflitta all'Associazione che fa partecipare giocatori non tesserati, squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

12.7 - Nel caso in cui venga ravvisata una condotta di particolare violenza o di particolare gravità a carico di una Affiliata o dei loro Tesserati, il divieto di partecipazione a manifestazioni successive non potrà essere inferiore a due (2) manifestazioni;

12.8 - Tutti i ricorsi presentati, produrranno, in caso di non accoglimento degli stessi, una decurtazione di punti, nella classifica Generale dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio (fase Regionale), seguendo il seguente criterio:

a) Ricorso alla Commissione Regionale di Giustizia non accolto = meno 2 punti

b) Ricorso alla Commissione Federale di Giustizia non accolto = meno 3 punti

12.9 - Tutte le restanti sanzioni sportive previste dal presente articolo potranno essere inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva soltanto all'esito dello svolgimento di un regolare procedimento di primo grado o della successiva impugnazione.

ART. 13 – Sanzioni disciplinari.

13.1 - Le sanzioni disciplinari applicate nei confronti di Affiliate e Tesserati, che si rendano responsabili della violazione di Norme e Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione federale a loro applicabile, sono punibili con le seguenti sanzioni, applicate in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- Richiamo;
- Diffida con inibizione temporanea a svolgere attività FIGT-ASNWG o Regionali o a rappresentare la propria asd in ambito Federale;

- Espulsione.

13.2 - Per quanto concerne l'assegnazione della sanzione dell'espulsione, sia a carico di Affiliate che Tesserati, sono fatte espressamente salve le prerogative attribuite in materia al Consiglio Federale dall'**Art. 6.1 lett. c, lett. e**, dello Statuto Federale. In tutti i restanti casi l'assegnazione della sanzione dell'espulsione resta di competenza esclusiva della Commissione Federale di Giustizia; la quale, all'esito del regolare svolgimento del giudizio di sua competenza, ne propone l'adozione al Consiglio Federale che, ove ritenuto fondato, la applicherà.

13.3 - La Commissione Federale di Giustizia prima di proporre l'assegnazione della sanzione della espulsione a carico del soggetto imputato può sentire il parere della Commissione Regionale di Giustizia e del Consiglio Regionale territorialmente competenti.

ART. 14 - Sospensione cautelare.

14.1 - Gli Organi di giustizia sportiva possono proporre (Commissione Regionale di Giustizia) o disporre (Commissione Federale di Giustizia), in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

14.2 - Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto soltanto dalla Commissione Federale, di Giustizia su istanza motivata della Commissione Regionale di Giustizia di riferimento o del Consiglio Federale e non può essere protratto per oltre 60 (sessanta) giorni. Esso deve contenere, a pena di nullità, la motivazione e la data di cessazione della misura cautelare irrogata.

ART. 15 – Recidiva.

15.1 - Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai Dirigenti ed ai soci tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Regolamento e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

ART. 16 - Esecuzione delle sanzioni sportive.

16.1 - Le sanzioni sportive che comportano divieto di partecipazione ad una o più manifestazioni, dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio (fase Regionale) – **Art. 12.1 lett. a** - di riferimento a carico dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di comunicazione Ufficiale della decisione resa dall'Organo di Giustizia Sportiva competente.

16.2 - Le sanzioni, di cui al comma precedente, si considerano scontate, solo quando le/a manifestazioni hanno avuto un regolare svolgimento ed hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di annullamento della manifestazione, il giocatore deve scontare la squalifica nella tappa di campionato regionale o nella manifestazione ufficiale non competitiva immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

16.3 - Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

16.4 - Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione Federale di Giustizia, saranno comunicati a tutti i Comitati Regionali.

16.5 - Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato ricorso.

CAPO IV – Norme procedurali.

ART.17 – Disposizioni generali.

17.1 - La Giustizia Sportiva deve essere rapida ed efficiente. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, compatibilmente con il rispetto del diritto di difesa. I procedimenti devono comunque concludersi entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro apertura.

17.2 - I ricorsi e le note difensive allegate devono essere inoltrati dagli interessati agli Organi di Giustizia competenti a mezzo posta elettronica.

17.3 - I ricorsi (e le relative note difensive), sebbene redatti in modo succinto, devono contenere la descrizione dettagliata delle circostanze di fatto che hanno dato adito all'applicazione della/e sanzione/i e delle norme regolamentari che si ritengono ingiustamente applicate.

17.4 - Le decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva devono essere, sempre motivate.

17.5 - Nei procedimenti di 1° Grado di competenza della Commissione Regionale di Giustizia, è garantito il diritto di difesa, la possibilità di revisione del giudizio ed il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e/o cautelari.

ART.18 – Presentazione contestazioni e ricorsi avverso sanzioni.

18.1- Relativamente alle manifestazioni dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o ludico-aggregativa, le contestazioni valide che verranno prese in considerazione, esaminate e discusse per una loro valutazione, saranno solo quelle riportate sulle "Tabelle Contestazioni", firmate dallo Staff Arbitrale e dal Responsabile della squadra partecipante. Qualsiasi altra contestazione sollevata ma non scritta antecedentemente sulle "Tabelle Contestazioni" non verrà presa in esame o discussa.

18.2 - Gli eventuali ricorsi avverso decisioni prese dall'organizzazione dopo l'esame delle "Tabelle Contestazioni" nel dopo gara (de-briefing) dovranno essere presentati tramite posta elettronica dalla Affiliata partecipante:

- a) all'Organizzazione della manifestazione;
- b) al Comitato Regionale di riferimento nella persona del Presidente.

18.3 - Sarà cura del Consiglio Regionale di riferimento inoltrare il ricorso alla Commissione Regionale di Giustizia, entro tre (3) giorni dalla ricezione dello stesso da parte del Presidente Regionale.

18.4 - La Commissione Regionale di Giustizia, esperita l'istruttoria del caso, valuterà il ricorso presentatole. La fase istruttoria consisterà:

- a) nell'esame delle note difensive scritte che i ricorrenti e le controparti allegheranno;
- b) nell'acquisizione e nell'esame della documentazione arbitrale relativa al caso;
- c) ove possibile e richiesto nell'audizione degli interessati, in contraddittorio fra loro, anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione telematici (ad es. tele/video conferenza via web).

18.5 - Nel formare il proprio convincimento la Commissione dovrà tenere conto delle eventuali circostanze di fatto tali da potersi ritenere aggravanti od attenuanti e dovrà altresì procedere ad un ponderato bilanciamento tra loro.

18.6 - La Commissione Regionale di Giustizia si dovrà esprimere entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione del ricorso. La classifica della manifestazione ludico-sportiva resterà sospesa fino alla delibera da parte della Commissione Regionale di Giustizia.

18.7 - Le decisioni rese dalla Commissione Regionale di Giustizia saranno trasmesse agli interessati tramite posta elettronica.

ART. 19 – Impugnazioni delle decisioni di primo grado avverso sanzioni.

19.1 - La decisione di 1° grado presa dalla Commissione Regionale di Giustizia, comunque immediatamente esecutiva, potrà essere impugnata dagli interessati davanti alla Commissione Federale di Giustizia, per il secondo e definitivo grado di giudizio, in base a quanto stabilito dall' [Art. 1.3](#) del presente Regolamento. Il ricorso dovrà essere inoltrato al Presidente della Commissione Federale di Giustizia – commissionefederale@figt.it – a pena decadenza, entro e non oltre sette (7) giorni dalla comunicazione della decisione di 1° grado.

19.2 - La Commissione Federale di Giustizia, analizzata attentamente la decisione di 1° grado e la relativa documentazione del procedimento, ove ritenuto necessario, procederà come previsto dall' [Art. 19.4](#).

19.3 - La Commissione nell'esamina del procedimento in secondo grado, dovrà formare il proprio convincimento tenendo conto delle eventuali circostanze di fatto da ritenere aggravanti od attenuanti a seconda dei casi e dovrà altresì procedere ad un ponderato bilanciamento tra loro.

19.4 - La decisione di secondo grado dovrà essere resa entro giorni quindici (15) dalla ricezione del ricorso. La classifica della manifestazione ludico-sportiva (di Tappa) resterà quella definita in sede di primo grado, sino alla delibera da parte della Commissione Federale di Giustizia. In caso di conferma della decisione di primo grado anche la classifica da essa scaturita risulterà confermata, diversamente, verrà modificata in base alla decisione, inappellabile, presa dalla Commissione Federale di Giustizia.

19.5 - Le decisioni rese dalla Commissione Federale di Giustizia saranno trasmesse agli interessati ed a tutti i Comitati Regionali tramite posta elettronica.

ART. 20 - Termini di presentazione dei ricorsi avverso sanzioni.

20.1- Per i ricorsi avversi a Sanzioni Disciplinari si applicano i termini e le procedure di cui all' [Art.19](#) del Presente Regolamento, in quanto compatibili.

ART. 21 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.

21.1- I provvedimenti adottati dagli Organi Federali della F.I.G.T. - ASNWG. Hanno piena e definitiva efficacia, in ambito federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

21.2- Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia federali nelle materie di cui all' [Art.2](#) D.L.19/8/03 n.220, convertito dalla L.17/10/03 n.280, per quanto applicabile. Si impegnano altresì, nei modi e nei termini dettati dal Regolamento di Giustizia, a deferire alla decisione di un Tribunale Arbitrale la risoluzione delle controversie, arbitrabili a norma dell'[Art.806](#) Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali, o che dovessero sorgere in relazione all'applicazione o interpretazione del presente Statuto.

21.3 - L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.